FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

Roma, 22 gennaio 2020

32.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. VOLALTO 2.0 CASERTA SSD
- Sig. Nicola TURCO in qualità di Presidente p.t. e legale rappresentante della S.S. VOLALTO 2.0 CASERTA SSD

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente

oooooooooooooooooooooooooo

Con atto di deferimento pervenuto il 25 Novembre 2019 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

A) **VOLALTO 2.0 CASERTA SSD** per non aver consentito, in violazione degli art. 4 e 23 Statuto Pallavolo Serie A Femminile, nonché dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur., la realizzazione e messa in onda delle riprese televisive dell'incontro del Campionato A1/F, Volalto 2.0 Caserta c/ Il Bisonte Firenze del 20/10/2019, omettendo di predisporre le adeguate dotazioni tecniche necessarie alla troupe televisiva per una regolare messa in onda della partita, con grave danno per la Lega e suoi licenziatari nonché per la Federazione ed il movimento tutto. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e G dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) **TURCO NICOLA** per responsabilità indiretta ex art. 75 n. 2 Reg. Giur. Per i fatti contestati al capo A) alla Volalto 2.0 Caserta della quale è Presidente e legale rappresentante. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e G dell'art. 102 Reg. Giur.

All'udienza del 22 Gennaio 2020 era presente il sostituto procuratore Avv. Spighetti, per la società l'Avv. Vincenzo Iorio e l'Avv. Paolo Falco per il sig. Nicola Turco.

Il sostituto procuratore federale illustrava l'atto di deferimento e concludeva per la dichiarazione di responsabilità per entrambi gli incolpati. L'Avv. Turco e l'Avv. Falco, nel riportarsi alle memorie depositate, insistevano per il non luogo a procedere.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in Camera di consiglio ed al termine della riunione leggeva il dispositivo

oooooooooooo

Il procedimento trae origine da un esposto del Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile del 24 Ottobre 2019 inviato alla Procura Federale, con il quale si comunicava che per la gara del 20/10/2019 non erano state effettuate le riprese televisive per responsabilità dei dirigenti della società incolpata. All'esposto vi era allegata una relazione dell'addetto di lega presente all'incontro.

In tale relazione si evidenziava come la società non avesse fornito l'energia elettrica per alimentare la regia e le telecamere né avesse approntato una botola per il passaggio dei cavi audio/video dall'esterno; neanche era stata realizzata la postazione su lato corto del campo.

Inoltre, a seguito di un litigio fra un addetto alle pulizie della società ed i tecnici della società incaricata PGM, questi ultimi si allontanavano senza che l'incontro venisse filmato.

L'incaricato Lega riferiva poi che la società si lamentava per la mancata assistenza nei giorni precedenti l'incontro ed i tecnici avrebbero ribadito che agli stessi non era stato precedentemente permesso l'accesso alla palestra.

Nella memoria difensiva prodotta dalla società alla procura nella fase delle indagini, l'Avv. Iorio nel lamentare la tardività della comunicazione da parte della LEGA circa la scelta della società PGM Sport (14 ottobre 2019) richiamava missive della società con le quali si chiedeva come predisporre l'impianto per la trasmissione. Anche il contatto diretto con la PGM, a dire della difesa, non avrebbe chiarito quali adempimenti la società avrebbe dovuto effettuare tanto che solo nella mattina in cui si doveva disputare l'incontro si erano presentati i tecnici che si lamentavano per l'insufficienza della potenza elettrica.

La difesa ribadiva che nulla era stato precedentemente detto in merito a tale aspetto e che comunque il Presidente Turco si era prontamente attivato per risolvere il problema; la gara non era stata comunque filmata per colpa degli incaricati della PGM che si erano allontanati.

Proseguiva la difesa rappresentando che nel mentre si stava tentando di risolvere l'aspetto tecnico, un tifoso della società che aiutava nella pulizia del campo sarebbe stato aggredito dai quattro tecnici della PGM che, a quel punto, si allontanavano dal campo per non farvi più ritorno.

L'Avv. Falco difensore del Presidente Turco discuteva riportandosi alla propria memoria depositata nel corso dell'istruttoria, richiamando sostanzialmente gli stessi argomenti già rappresentati dalla difesa della società e concludeva chiedendo il non luogo a procedere per il proprio assistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Certo è che nessuno ha effettuato le riprese della gara e che ciò è avvenuto per problemi tecnici legati all'insufficiente potenza dell'energia elettrica e per la mancata predisposizione degli alloggiamenti per il passaggio di cavi e della postazione per la ripresa.

A ciò si aggiunga la lite fra un addetto della società ed i tecnici della società incaricata per le riprese che ha indotto questi ultimi ad allontanarsi dal campo.

Le argomentazioni della difesa in merito alla mancanza del necessario supporto per mettere in condizione la società di adempiere, non appaiono tali da far ritenere l'incolpata esente da responsabilità.

Dai documenti depositati emerge come già nei giorni precedenti la gara vi fosse stato un atteggiamento a dir poco ostile della società che solo dopo il richiamo della Lega aveva dichiarato di volersi adoperare affinché le riprese della gara venissero effettuate.

Gli scambi di mail fra Lega e società nulla provano se non (mail 19/10/2019) che contatti c'erano stati con la PGM e che la società sportiva aveva provveduto agli adempimenti richiesti.

Al contrario non risultano inviate richieste agli indirizzi mail indicati dalla PGM nella propria comunicazione del 18/10/2019.

L'evento che si andava a trasmettere era di particolare importanza per le società, la Lega e la Federazione trattandosi di una gara del massimo campionato. La società incolpata

non poteva quindi limitarsi ad inviare mail (due) lamentando la mancata assistenza ma doveva attivarsi in ogni modo per approntare quanto necessario per la ripresa.

Per quanto esposto sussiste la responsabilità disciplinare degli incolpati nonché le circostanze aggravanti contestate nei confronti della sola società

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare:

1) la società Volalto SSD Caserta con la multa di € 1.500,00

2)Il Presidente del sodalizio Turco Nicola con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 27 Gennaio 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo 28 gennaio 2020